

DR Ceufe



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Dipartimento Risorse Umane e ICT

10 FEB. 2014

Circolare n. 04

PROT. N. CRI/CC/0009396

**Ai Direttori dei Comitati
Regionali CRI
Loro Sedi**

e, p.c. :

Al Direttore Generale CRI

SEDE

Oggetto: Schema protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con nota prot. n. CRI/CC/0074940 datata 19.12.2013, il Presidente Nazionale CRI, in considerazione del processo di riorganizzazione su base privatista della CRI, di cui all'art. 1 bis D.lgs. 178/2012, ha inteso dettare le linee guida in ordine, tra l'altro, agli adempimenti legati alla gestione del personale dell'Ente.

In particolare, con la predetta comunicazione si è disposto che il personale civile di ruolo e a tempo determinato, impiegato per le attività in regime convenzionale ovvero per attività completamente finanziate con fondi privati, venga assegnato temporaneamente ai Comitati Provinciali e Locali CRI, secondo le previsioni dell'art. 23 bis, comma 7 del D.lgs. 165/2001.

Premesso quanto sopra, in applicazione della sopra citata nota del Presidente Nazionale e ad integrazione della circolare n. 3 di questo Dipartimento, prot. n. CRI/0008862 del 7 febbraio 2014, si trasmette in allegato uno schema base di protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da stipulare tra Comitato Regionale e strutture territoriali.

A tale proposito, si ricorda come, in applicazione del sopra citato articolo, per l'assegnazione temporanea del personale presso i Comitati Provinciali e Locali sia necessario acquisire il consenso dell'interessato.

Si ricorda, inoltre, che la formalizzazione dei protocolli d'intesa è stata delegata ai Direttori Regionali CRI con Determinazione del Direttore Generale CRI n. 101 del 27.12.2013 e, pertanto, lo schema allegato è da considerarsi esclusivamente come proposta da strutturare ed integrare con le specifiche esigenze e gli accordi raggiunti dal Direttore Regionale delegato, nel rispetto della più generale normativa.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(Dott. Carlo MONTI)

Il Capo del Dipartimento RUO
(Dott.ssa Elisabetta PACCAPELO)



Croce Rossa Italiana

Protocollo d'intesa

ex art. 23 bis, comma VII, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

TRA

La Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale del, codice fiscale e partita i.v.a. 01906810583, in persona del Direttore Regionale CRI (*regione*), dott. nato/a a il e in ragione della determinazione direttoriale n. 101 del 27 dicembre 2013 del Direttore Generale CRI e per gli effetti del presente atto domiciliato/a presso la sede del Comitato Regionale CRI (*regione*) in (*indirizzo*),

E

La Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale/Locale di CF/PI in persona del Presidente,, nato/a a il e in ragione della sua carica e per gli effetti del presente atto domiciliato/a presso la sede del Comitato Provinciale/Locale di (*indirizzo*).

Premesso che:

Con l'emanazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è iniziato per Croce Rossa Italiana un percorso di rilevanza storica riguardante la privatizzazione della propria rete territoriale;

Che al fine di ottemperare alle disposizioni normative è necessario porre in essere una serie di adempimenti volti a rivoluzionare profondamente l'assetto organizzativo dell'intera struttura di Croce Rossa Italiana;

Il nuovo assetto organizzativo prevede una Società nazionale unica, composta da una sede nazionale e Comitati Regionali pubblici, cui si aggiungono i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, e una rete di Comitati Locali e Provinciali privati;

In ottemperanza al Principio Fondamentale di Unità approvato dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di Vienna (1965) permane, comunque, l'unicità della Croce Rossa Italiana;

Con l'emanazione dell'art. 1bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stato previsto, tra l'altro, che i Comitati Locali e Provinciali CRI assumono alla data del 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali

esistenti alla data di entrata in vigore dell'articolo, nonché si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9;

L'art. 6, comma 9, primo capoverso del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 prevede che: *“I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attività in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2014 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2014”*;

Il Ministero della salute, con nota prot. n. 1922-P-24/04/2013 ha espresso il proprio parere sull'interpretazione dell'articolo 6, comma 9 del decreto 28 settembre 2012, n. 178;

Ad oggi non è stato ancora emanato il decreto da parte del Ministero della salute, finalizzato a disciplinare le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata, in applicazione dell'art. 1bis, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

Il Presidente Nazionale CRI, stante l'indifferibilità della privatizzazione dei Comitati locali e provinciali CRI ed in assenza del sopra citato decreto non regolamentare, ha ritenuto indispensabile ed urgente fornire, con la circolare n. 74940 del 18 dicembre 2013, le prime indicazioni ai Comitati al fine di avviare la riforma prevista dal legislatore e, soprattutto, per evitare possibili interruzioni nel servizio che la Croce Rossa Italiana offre alla popolazione, inviando per conoscenza detta circolare anche ai Ministeri Vigilanti;

Viste le Ordinanze Presidenziali n. 492 e n. 506 del 23 dicembre 2013 del Presidente Nazionale CRI con le quali sono stati individuati i Comitati Locali e Provinciali che assumono alla data del 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato, ne è stata definita la denominazione ed individuato il legale rappresentante;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 101 del 27 dicembre 2013 del Direttore Generale CRI con la quale si delegano i Direttori Regionali a nome e per conto della Croce Rossa italiana agli adempimenti di cui alla circolare n. 74940 del 18 dicembre 2013 del Presidente Nazionale CRI relativi al personale ed alla cassa;

Visto l'art. 23 bis, al comma VII, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall'art. 5, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, che prevede: *“sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per i singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione*

temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime";

- (Inserire riferimenti relativi alla convenzione ovvero all'attività completamente finanziata con fondi privati) - ;

Vista la nota prot. n. ... del con la quale il Presidente Comitato Provinciale/Locale di, per le esigenze dell'attività sopra citata, chiede al Comitato Regionale di di sottoscrivere, il presente protocollo d'intesa, ai sensi dell'art.23 bis, comma VII, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, pertanto, di prevedere la prosecuzione dei relativi contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, primo capoverso del decreto legislativo 178/2012, per (decorrenza);

Vista la nota prot. n. 76506 del 31 dicembre 2013 del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale inerente le indicazioni per i rimborsi degli oneri per il personale utilizzato dai Comitati Provinciali e Locali ai sensi della nota prot. n. 74940 del 18 dicembre 2013 del Presidente Nazionale;

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 bis, comma 4 e all'art. 6, comma 9, primo capoverso del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, nonché di quanto disposto dal Presidente Nazionale CRI con la circolare n. 74940 del 18 dicembre 2013;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale per il personale non dirigente del comparto degli Enti Pubblici non Economici attualmente in vigore;

Considerato l'interesse di CRI nel garantire la continuità nel servizio *(specificare tipologia del servizio)* e quindi garantire lo svolgimento delle attività delle strutture territoriali, nonché di diffondere e promuovere i principi di Croce Rossa;

(eventuale) Al fine di evitare ogni denegata ipotesi di interruzione di pubblico servizio;

Richiamato e fatto proprio quanto espresso in premessa, le parti convengono quanto segue:

- 1) Il personale CRI operante per le esigenze del servizio *(specificare servizio)*, di cui all'allegato elenco, sarà impiegato temporaneamente dal Comitato Provinciale/Locale di secondo le previsioni del presente protocollo di intesa, stipulato ai sensi dell'art. 23 bis, comma VII, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Il personale, di cui al punto che precede, dovrà manifestare a CRI, per iscritto, il proprio consenso all'impiegato temporaneo presso il Comitato Provinciale/Locale ed, in particolare, il personale a tempo determinato fornirà tale consenso all'atto della sottoscrizione della prosecuzione del rapporto contrattuale;
- 3) Al personale che avrà dato il consenso si applicherà il contratto di lavoro attualmente vigente (E.P.N.E.) ed il relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto dai

contratti del comparto Enti Pubblici Non Economici. Tale personale sarà impiegato nel rispetto della propria professionalità e dell'inquadramento giuridico ed economico;

- 4) Il personale utilizzato temporaneamente dal Comitato Provinciale/Locale, sarà posto funzionalmente alle dipendenze del Comitato Provinciale/Locale per la gestione operativa (ferie, permessi, missioni, etc.). Il Comitato Provinciale/Locale si impegnerà a segnalare tempestivamente eventuali condotte che siano passibili di sanzioni disciplinari;
- 5) La CRI resterà responsabile, per tutta la durata della convenzione, del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;
- 6) Il Comitato Provinciale/Locale comunicherà a CRI le voci accessorie da inserire in busta paga (prestazioni di lavoro straordinario, maggiorazioni turno, reperibilità, adesione scioperi, malattie, buoni pasto spettanti, altro);
- 7) Il Comitato Provinciale/Locale si farà carico di pagare direttamente lo stipendio lordo del personale CRI con contratto di lavoro a tempo determinato, impiegato presso il Comitato Provinciale/Locale per le esigenze di cui al punto 1), mentre il Comitato Centrale CRI anticiperà, salvo rimborso, il versamento degli oneri previdenziali e fiscali, salvo diversa autorizzazione del Presidente Nazionale;
- 8) Il Comitato Centrale CRI anticiperà, salvo rimborso, lo stipendio lordo e gli oneri previdenziali e fiscali del personale CRI di ruolo, impiegato presso il Comitato Provinciale/Locale per le esigenze del servizio di emergenza 118;
- 9) Il Comitato Provinciale/Locale si impegna a rimborsare al Comitato Centrale tutti gli oneri relativi all'impiego del personale CRI, che saranno comunicati mensilmente dal Servizio Trattamento Economico e Giuridico del personale del Comitato Centrale e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comitato Centrale;
- 10) Il Comitato Provinciale/Locale assumerà le funzioni e le responsabilità di datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. *(eventuale ... Il Comitato Regionale provvederà ad effettuare la sorveglianza sanitaria, curando altresì gli adempimenti relativi alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi con rimborso degli oneri da parte del Comitato Provinciale/Locale, fatti salvi i diversi accordi con(controparte del rapporto convenzionale))*;
- 11) Il Comitato Provinciale/Locale dovrà tenere costantemente informato il Comitato Regionale CRI di eventuali infortuni o malattie professionali e non, che dovessero accadere ai lavoratori, rendendosi parte diligente nella trasmissione alla CRI di ogni documento pervenuto al fine degli adempimenti in materia di infortuni e salute dei luoghi di lavoro;
- 12) Il Comitato Provinciale/Locale sarà Responsabile del trattamento dei dati personali del personale impiegato per le esigenze del servizio di emergenza 118, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 296;
- 13) La disciplina degli orari di lavoro dei dipendenti utilizzati dal Comitato Provinciale/Locale è quello indicato nel C.C.N.L. del Comparto E.P.N.E., eventuali prestazioni di lavoro straordinario, di turni o di reperibilità saranno effettuate in conformità con le esigenze organizzative del Comitato Provinciale, che si farà carico degli oneri derivanti;

- 14) Al personale CRI in servizio presso il Comitato Provinciale/Locale saranno riconosciuti i buoni pasto, secondo le modalità previste dal C.C.N.L. del Comparto E.P.N.E., con oneri a carico del Comitato Provinciale medesimo;
- 15) Il personale CRI sarà temporaneamente impiegato dal Comitato Provinciale/Locale
(inserire decorrenza).

Data _____

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE

.....

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE/LOCALE DI

.....

Servizio 6 Trattamento Economico e Giuridico del Personale - Croce Rossa Italiana

Da: Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Croce Rossa Italiana
[dipartimento.risorseumane@cri.it]
Inviato: martedì 11 febbraio 2014 12.43
A: servizio6@cri.it
Oggetto: Circolare n. 04-2014 - schema protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, 165.
Allegati: Circolare n.04-2014 - schema protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, 165..pdf; Circolare n.04-2014 - allegato.pdf



Croce Rossa Italiana
Comitato Centrale
Dipartimento Risorse Umane e ICT
- SEGRETERIA -

Su disposizione del M.llo Russo si invia per opportuna conoscenza la Circolare in oggetto.
Cordiali saluti.